

STATUTO

**LIFE FOR LIFE CONSORZIO DI
COOPERATIVE SOCIALI -
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SALERNO SA VIA TANAGRO 12

Numero REA: SA - 518676

Codice fiscale: 06377850653

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-09-2025 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "D" ALL'ATTO N. 767 DELLA RACCOLTA

STATUTO

**"LIFE FOR LIFE CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE"**

TITOLO I

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA DELLA SOCIETÀ

ARTICOLO 1 (Costituzione)

E' costituito ai sensi dell'articolo 8 della legge 381/91 e dell'articolo 27 D. Lg.vo C.P.S. 14 dicembre 1947 n.ro 1577 un consorzio di cooperative sociali in forma di Società Cooperativa Sociale denominato **"LIFE FOR LIFE CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE"**, in seguito denominata indifferentemente "Consorzio" o "società". Alla società si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle Cooperative e le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

ARTICOLO 2 (Sede)

Il Consorzio ha sede legale in **Salerno**, all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale. Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri Comuni nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie sia in Italia che all'estero purchè nel territorio dell'Unione Europea.

ARTICOLO 3 (Durata)

La durata del Consorzio è fissata fino al **31 (trentuno) dicembre 2080 (duemilaottanta)**, ma potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ARTICOLO 4 (Scopo mutualistico)

Il Consorzio, costituito con la forma della società cooperativa ai sensi dell'art. 2511 e seguenti del codice civile, sulla base dei principi sanciti dalla legge 8 novembre 1991 n. 381, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini fungendo da organo di coordinamento, di promozione, di rappresentanza e di mandato dei consorziati.

Il Consorzio nasce quale opportuna veste giuridica per il prosieguo delle attività in essere e da realizzarsi tra la maggioranza delle cooperative sociali già partecipanti all'Associazione Temporanea di Scopo in scadenza al 30 settembre 2025 (da qui in avanti anche semplicemente "A.T.S.") costituita con atto a rogito del Notaio Lucia Di Lieto di Nocera Inferiore in data 24 ottobre 2014, repertorio n.ro 37.652, registrato a Pagani in data 31 ottobre 2014 al n.ro 8.417 serie 1/T, per la realizzazione del progetto denominato "Casa Albergo Palazzo Belvedere" - approvato con D.D. Regione Campania n.ro 543 del 23 maggio 2014, pubblicato sul B.U.R.C. n.ro 36 del giorno 26 maggio 2014 e a valere sulle risorse POR FESR 2007-2013, Asse 6 - Obiettivo Operativo 6.3 - e, conclusa la fase di iniziale investimento, per il conseguente svolgimento delle attività inerenti la gestione della Casa Albergo, sita nel Comune di Sicignano degli Alburni e per le attività volte alla realizzazione di una

struttura sanitaria e socio sanitaria per l'erogazione di prestazioni in R.S.A., di cui la suddetta A.T.S. ha posto in essere la procedura autorizzativa.

Il Consorzio, che opera nell'ambito della L. 381/91 e eventuali modificazioni e/o integrazioni, agisce in forma mutualistica e senza fini di lucro.

Il consorzio si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale e in rapporto a essi agisce. Tali principi sono la mutualità, la reciprocità, la solidarietà collettiva, l'associazionismo tra le cooperative che tengono nel dovuto rispetto le esigenze della persona, prioritario a suggestioni di carattere economico e tecnologico: principi che animano inoltre lo sviluppo della democrazia nei suoi aspetti di partecipazione e di corresponsabilità.

Il Consorzio, operando secondo questi principi, intende svolgere in modo stabilmente organizzato attività e iniziative volte a favorire, coordinare e sostenere le cooperative consorziate e non, nel raggiungimento dei loro fini, nei rapporti con le istituzioni pubbliche e private e con le organizzazioni economiche e sociali, nonché promuovere la costituzione di nuove cooperative sociali, l'integrazione e la cooperazione tra cooperative e Consorzi territoriali, provinciali, regionali e nazionali.

Ai sensi dell'art. 2521 comma secondo del codice civile, può svolgere la propria attività anche con terzi non soci. Il Consorzio può gestire e attuare iniziative, in nome proprio e per conto e nell'interesse dei soci, ovvero in nome e per conto dei soci, ovvero per il tramite o congiuntamente con altre cooperative socie, oppure prestando direttamente in proprio l'attività e i servizi di cui all'oggetto sociale nel rispetto dello scopo mutualistico.

I rapporti tra la società e i soci sono disciplinati dal regolamento che determina i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci.

ARTICOLO 5 (Oggetto)

Considerata l'attività mutualistica del Consorzio e nel rispetto della medesima, così come definita dall'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, il Consorzio ha per oggetto le seguenti attività da affidare ai soci o da gestire direttamente:

- servizi residenziali di Casa Albergo, Comunità tutelare non autosufficienti, Centro sociale polifunzionale per anziani, come già tutti autorizzati e accreditati all'Associazione Temporanea di Scopo (più brevemente A.T.S.) Prometeo 82 (dal nome della capofila mandataria) ubicati presso il Palazzo Belvedere in Sicignano degli Alburni - Strada Provinciale Petina-Sicignano Loc. Belvedere;

- servizi di Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.), la cui procedura autorizzativa presso "Palazzo Belvedere", è già stata posta in essere sempre dalla A.T.S. Prometeo 82;

- progettazione e gestione dei servizi residenziali, semiresidenziali, domiciliari e territoriali ricadenti nell'area "Anziani" quali a titolo esemplificativo: Centro diurno integrato, Centro sociale polifunzionale, RSA per anziani, Comunità tutelare, Casa albergo, Gruppo appartamento, Comunità alloggio, Assistenza domiciliare socio-assistenziale, ADI - cure domiciliari integrate, Telesoccorso, Telefonia sociale, Trasporto sociale anziani, Servizi d'integrazione sociale, Soggiorni climatici;

- servizi socio-sanitari ed educativi, incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l) e p) del decreto legislativo 3 luglio 2017 n.ro

112 recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 e successive modifiche e integrazioni ossia, nello specifico e come dettagliato in prosieguo:

--- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni (lettera a);

--- interventi e prestazioni sanitarie (lettera b);

--- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni (lettera c);

--- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d);

--- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera l);

--- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4 (lettera p);

- servizi di "social housing", "co-housing" e "co-living";

- servizi finalizzati all'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 112/2016 e s.m.i - "Dopo di noi";

- Promuovere la collaborazione e lo scambio tra le cooperative sociali, consorziate e non, perché diventi operante l'inserimento sociale di coloro che sono in condizioni di svantaggio e di emarginazione;

- Avvalersi della rappresentatività delle cooperative consorziate per trattare con l'Ente Pubblico (servizi, appalti, gare, licitazioni, convenzioni, ecc.);

- Attuare, sia direttamente che tramite consorziati, forme di coordinamento tra il privato sociale e il pubblico e iniziative di formazione e sensibilizzazione delle persone e degli enti pubblici sui problemi dell'emarginazione;

- Progettare e gestire attività di formazione e addestramento, realizzate anche con l'ausilio della Regione Campania e del Fondo Sociale Europeo, volte a stimolare e accrescere la coscienza cooperativistica nonché specifiche competenze e professionalità dei consorziati e di quanti partecipano all'attività delle cooperative;

- Sollecitare e promuovere l'emanazione di provvedimenti legislativi ed amministrativi che riconoscano e sostengano le cooperative sociali e gli Enti Sociali;

- Realizzare, anche inserendo al lavoro persone svantaggiate art. 4 ex L. 381/91, servizi di supporto e consulenza tecnica, aziendale e amministrativa e offrire quant'altro necessario, ivi compreso il sostegno finanziario ai consorziati per migliorare la loro efficacia operativa;

- Promuovere e favorire attraverso adeguati interventi il sorgere di nuove iniziative di cooperazione sociale;

- Promuovere e gestire progetti di cooperazione internazionale;

- Predisporre marchi specifici con cui contraddistinguere i propri servizi e/o prodotti; tali marchi o persone possono essere concessi in utilizzo, anche

dietro corrispettivo, a terzi, preferibilmente cooperative sociali o a consorzi tra cooperative sociali aventi attività affini, che dovranno impegnarsi al rispetto degli specifici obblighi previsti da apposito regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione;

- Svolgere attività editoriali connesse alla promozione degli scopi sociali e delle attività delle cooperative sociali;

- Promuovere e gestire servizi, attività e strutture a difesa dell'ambiente e servizi di energia rinnovabile quali a titolo esemplificativo: produrre gas, energia elettrica da fonti rinnovabili e cogenerazione; commercializzare, acquistare, vendere, scambiare gas, energia elettrica, prodotti da fonti rinnovabili, sia per conto proprio che di terzi;

- Promuovere lo scambio di esperienze tra i consorzi di settori diversi finalizzati alla realizzazione di servizi complessi, alla definizione di progetti pilota e prototipi, alla replica e diffusione di pratiche eccellenti;

- Porre in essere in nome e per conto dei consorziati gli atti, le procedure e quanto necessario al fine di permettere e agevolare la partecipazione di queste agli appalti indetti con qualunque sistema dalle stazioni appaltanti.

Potrà pure favorire e assistere le imprese consorziate, sia singolarmente che in gruppo o sotto forma di associazioni temporanee di imprese. Il consorzio potrà anche effettuare associazioni temporanee di imprese con soggetti diversi assumendo se necessario anche la funzione di capogruppo.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale, il Consorzio potrà esercitare tutte le attività di interesse comune o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, nelle forme e nei modi che si riveleranno di volta in volta più convenienti e opportuni e partecipare a gare di appalto di Enti pubblici e privati.

Il Consorzio potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti sociali limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, ai sensi dell'articolo 12 della Legge n. 127 del 17 febbraio 1971, della Legge 27 febbraio 1985 n. 49 e dell'articolo 10 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Detta sezione di attività verrà attivata con i limiti e le modalità disposte dalla deliberazione del CICR in attuazione dell'articolo 3 comma 3° lettera a) del D.L. 14 dicembre 1992 n. 481/92 e dell'articolo 11 del D.Lgs.1 settembre 1993 n. 385 ed eventuali successive modifiche e integrazioni.

Il Consorzio potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative e potrà altresì emettere strumenti finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

La società potrà, in via secondaria, per il raggiungimento degli scopi sociali:

- compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime in via non prevalente e non nei confronti del pubblico;

- assumere partecipazioni, sempre in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, in società, enti di qualsivoglia natura e consorzi o cooperative esistenti o da costituire, aventi scopi analoghi o comunque funzionali al raggiungimento del proprio oggetto sociale;

- concedere, in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e senza carattere di professionalità, fidejussioni, avalli ed altre garanzie in genere, anche a favore di terzi. Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge e in particolare della normativa in tema di intermediazione e di attività riservate agli iscritti a collegi, ordini e albi professionali.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, ai sensi dell'art. 2516 del codice civile, deve essere rispettato il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della qualità e quantità dei rapporti mutualistici la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

TITOLO III

SOCI

CAPO I - SOCI, RESPONSABILITA', REQUISITI, CONDIZIONI E PROCEDURA DI AMMISSIONE, LIMITI MINIMI DI SOTTOSCRIZIONE DI QUOTE DI CAPITALE SOCIALE

ARTICOLO 6 (Soci operatori ordinari)

Il numero dei soci è illimitato e comunque non può essere inferiore a quello stabilito dalle leggi che disciplinano l'attività delle società cooperative.

Possono essere soci ordinari le persone giuridiche di seguito elencate appartenenti alle seguenti categorie che non avendo interessi contrastanti con quelli del Consorzio, intendono perseguire gli scopi sociali:

- a - le cooperative sociali operanti nel territorio nazionale;
- b - le cooperative o consorzi che intendano condividere operativamente le finalità e le attività promosse dal consorzio nonché cooperative, enti, associazioni o altre società che in relazione a programmi o progetti definiti intendano realizzare con il consorzio stabili convergenze operative in numero non eccedente al limite previsto dall'art. 8 della legge 381/91.

Possono essere soci operatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.

Possono essere soci associazioni ed enti che siano in grado di concorrere all'oggetto sociale.

L'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare l'interesse dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

E' fatto divieto ai soci di esercitare imprese identiche o affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con il Consorzio, secondo la valutazione espressa dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 7 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni del presente statuto, possono essere ammessi al Consorzio soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

ARTICOLO 8 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale. I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 100,00 (cento virgola zero zero) ciascuna.

La società non emetterà i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

ARTICOLO 9 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea ordinaria in occasione dell'emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal successivo articolo 25.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà a indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

ARTICOLO 10 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con delibera dell'assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

Al socio sovventore sono attribuiti i voti nelle assemblee della società secondo il versamento del capitale sociale, come segue:

- 1 voto fino a 40.000,00 euro;
- 2 voti fino a 80.000,00 euro;
- 3 voti fino a 120.000,00 euro;
- 4 voti fino a 160.000,00 euro;
- 5 voti oltre 200.000,00 euro.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il 30% (trenta per cento) dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti a essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori solo dopo che sia stato interamente esaurito il capitale conferito dai soci ordinari.

ARTICOLO 11 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

ARTICOLO 12 (Azioni di Partecipazione Cooperativa)

Con deliberazione dell'assemblea, il Consorzio può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 L. 59/92.

In tal caso il Consorzio può emettere Azioni di Partecipazione Cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive.

Il valore di ciascuna azione è di Euro 100,00 (cento virgola zero zero).

Le Azioni di Partecipazione Cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

All'atto dello scioglimento della società, le Azioni di Partecipazione Cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

La regolamentazione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa è demandata ad apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci che determinerà in particolare l'eventuale durata minima del rapporto sociale.

L'assemblea, in sede di delibera di emissione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, determina:

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'assemblea;
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoperte.

Ai possessori delle Azioni di Partecipazione Cooperativa spetta una remunerazione maggiorata di due punti rispetto a quella dei soci cooperatori.

I possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa sono obbligati:

- a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
- b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

ARTICOLO 13 (Assemblea speciale)

L'assemblea speciale dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le assemblee dei soci dalla legge o dal presente statuto, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di titoli nominativi.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta.

L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà d'impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa nei confronti della società.

ARTICOLO 14 (Recesso dei detentori di azioni di partecipazione cooperativa)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai detentori di Azioni di Partecipazione Cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento delle azioni stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

ARTICOLO 15 (Strumenti finanziari e obbligazioni)

Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, il Consorzio potrà emettere strumenti finanziari, forniti di specifici diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi escluso il diritto di voto nelle Assemblee generali dei soci ai sensi e per gli effetti dell'art. 2346 ultimo comma del C.C.

Il Consorzio può emettere obbligazioni ai sensi degli artt. 2410 e segg. C.C., in tal caso con regolamento, sono stabiliti tra l'altro:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

All'assemblea speciale degli obbligazionisti e al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge.

ARTICOLO 16 (procedura di ammissione)

Chi intende diventare socio cooperatore ordinario deve presentare domanda all'organo amministrativo indicando:

- a - la denominazione e la sede sociale;
- b - l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la disposizione dello statuto che conferisce al detto organo i poteri relativi;
- c - il numero di soci iscritti alla cooperativa;
- d - l'ammontare delle azioni che la cooperativa si impegna a sottoscrivere;
- e - l'impegno di versare la quota sociale sottoscritta e il nome del delegato che rappresenta la cooperativa consorziata;
- f - dichiarazione di conoscere e accettare integralmente lo statuto e i regolamenti interni.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti;

- a - copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale e delle eventuali modifiche successive;
- b - certificato comprovante l'iscrizione nel registro Prefettizio e l'eventuale iscrizione all'albo regionale;
- c - elenco nominativo dei soci e dei componenti il consiglio d'amministrazione, il collegio sindacale e quello dei probiviri, ove esistente;
- d - copia del bilancio annuale degli ultimi tre esercizi e di tutti gli esercizi, se la cooperativa è costituita da meno di un triennio;

e - estratto della deliberazione dell'organo sociale che ha approvato l'adesione;

f - relazione sull'attività che qualifica la propria appartenenza al settore delle cooperative sociali;

g - ogni altro documento che la cooperativa ritenga opportuno di produrre e il consiglio di amministrazione del consorzio di richiedere in aggiunta ai precedenti;

h - ogni modifica che deve essere apportata allo statuto degli enti consorziati deve essere data comunicazione al consorzio entro sessanta giorni dalla avvenuta approvazione della modifica stessa.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti dalla Legge e dal presente statuto e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera in merito alla domanda ai sensi dell'art. 2528 del codice civile e deve entro 60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione, comunicandola all'interessato. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

La delibera di ammissione dovrà essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci solamente dopo che il richiedente abbia effettuato i versamenti richiesti.

I soci sono obbligati:

- a sottoscrivere e a liberare le azioni, il cui importo non potrà essere inferiore né superiore ai limiti consentiti dalle vigenti leggi e comunque non inferiore a un numero minimo di azioni pari a 10 (dieci);
- a versare l'eventuale sovrapprezzo ai sensi dell'art. 2528 del codice civile con le modalità e per l'importo annualmente determinati dall'assemblea;
- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con il Consorzio il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata o pec al Consorzio.

CAPO II - MODI DI SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE E CAUSE SOTTOSTANTI

ARTICOLO 17 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio cooperatore ordinario si perde per recesso, esclusione o per estinzione e negli altri casi stabiliti dalla legge.

ARTICOLO 18 (Recesso)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore e per i detentori di Azioni di partecipazione cooperativa, può recedere il socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso è ammesso per i soci in regola con gli impegni sociali e deve essere motivato. Avviene su domanda scritta del socio inviata con raccomandata o

pec, ai sensi dell'art. 2532 del codice civile, all'organo amministrativo il quale deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può fare opposizione innanzi al Tribunale.

Il recesso, ai sensi dell'art. 2532 terzo comma del codice civile, ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro soci.

Il recesso non può essere parziale.

ARTICOLO 19 (Esclusione)

L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio cooperatore ordinario che:

a - venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni statutarie e le deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione legalmente prese;

b - senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso il consorzio o si renda moroso nel pagamento delle azioni sottoscritte; in questi casi il socio moroso deve essere invitato a mezzo raccomandata o pec a mettersi in regola con i pagamenti o l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi due mesi dal detto invito e sempre che questi si mantenga inadempiente;

c - senza preventiva autorizzazione scritta del consiglio di amministrazione eserciti o prenda parte in imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelli del consorzio;

d - in qualunque modo, anche nell'esecuzione dei lavori o servizi assegnati, causi significativi danni materiali o di immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale e ordinato svolgimento delle attività sociali;

e - per reiterata, mancata partecipazione alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società, disertando cinque assemblee consecutive senza giustificato motivo espresso in forma scritta;

f - che, ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, cagioni al Consorzio con fatti dolosi o colposi un danno ingiusto;

g - nei cui riguardi sia stata avviata una procedura fallimentare o una qualsiasi procedura concorsuale.

ARTICOLO 20 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o pec. Le controversie che insorgessero tra i soci ed il Consorzio in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, così come regolato dal presente statuto.

ARTICOLO 21 (Liquidazione)

I soci receduti ed esclusi hanno diritto al rimborso delle quote di capitale sociale effettivamente versate comprensive del sovrapprezzo, se versato,

qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies terzo comma del codice civile.

La liquidazione delle quote sociali avrà luogo, ai sensi dell'art. 2535 del codice civile, sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operante, limitatamente al socio e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato, salvo il diritto di ritenzione spettante al Consorzio fino alla concorrenza di ogni eventuale credito.

Il pagamento deve essere effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del precitato bilancio e potrà essere corrisposto in più rate in osservanza dell'articolo 2535 del codice civile. Le quote per le quali non sarà chiesto il rimborso nel termine di cinque anni dalla perdita della qualità di socio saranno devolute, con delibera dell'organo amministrativo, a riserva straordinaria.

ARTICOLO 22 (Responsabilità dei soci cessati)

Il socio che cessa di far parte del Consorzio è responsabile verso la società e verso i terzi secondo le prescrizioni dell'articolo 2536 del Codice Civile.

TITOLO IV

PATRIMONIO E SPESE DI GESTIONE

CAPO I - COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO

ARTICOLO 23 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Società è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato:

1) da un numero illimitato di azioni dei soci cooperatori di valore minimo pari a Euro 100,00 e comunque il cui valore non potrà essere non inferiore nè superiore ai limiti consentiti dall'art. 2525 del codice civile e dalle vigenti leggi speciali;

2) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;

3) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, conferenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale;

c) dall'eventuale sovrapprezzo azioni;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali, ai sensi dell'art. 2518 del codice civile, risponde solo la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote o azioni sottoscritte.

Il patrimonio di cui sopra deve essere destinato unicamente al raggiungimento degli scopi sociali.

Le riserve sono indivisibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 ter C.C. e non possono essere distribuite tra i soci neppure in caso di scioglimento della società.

Le azioni dei soci cooperatori non vengono emesse ai sensi dell'art. 2346 C.C. e il Consorzio rilascia ai soci apposita dichiarazione attestante il numero delle azioni sottoscritte.

ARTICOLO 24 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

Le azioni sono sempre nominative.

Le azioni non possono essere cedute dai soci cooperatori e non possono

essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura, se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo.

Ai sensi dell'art. 2530 del codice civile, il socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata o pec. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro Soci l'acquirente che abbia i requisiti per diventare socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato e contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione Tribunale.

Gli amministratori possono acquistare o rimborsare azioni della società, purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2545-quinquies e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI: FUNZIONAMENTO E POTERI

CAPO I - GLI ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 25 (Organi)

Sono organi della società:

l'Assemblea dei Soci;

l'organo amministrativo;

il Collegio Sindacale.

CAPO II - ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

ARTICOLO 26 (Assemblea generale dei soci)

L'Assemblea generale, ove prevista, è costituita dai soci o, se si svolgono le assemblee separate, dai delegati delle assemblee separate.

L'Assemblea Generale è convocata dall'organo amministrativo. La convocazione è decisa dall'organo amministrativo ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale, se esistente, o quando, con le limitazioni di cui all'art. 2367 ultimo comma del codice civile, ne sia stata fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo dei soci. In questo ultimo caso la convocazione deve avere luogo senza ritardo.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria a sensi di legge.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché in Italia.

L'Assemblea è convocata con avviso che dovrà essere affisso nei locali della sede legale e delle eventuali sedi secondarie della società e comunicato ai soci nel domicilio risultante dal libro dei soci con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento (lettera raccomandata A.R., fax, telefax, posta elettronica, ecc.) almeno otto giorni prima dell'assemblea.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima e deve svolgersi non oltre trenta giorni successivi alla data indicata nella

convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando siano presenti o rappresentati tutti i soci aventi diritto di voto e a essa partecipi la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui sopra dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

L'assemblea può tenersi anche con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio conferenza e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che siano stati indicati nell'avviso di convocazione le modalità di collegamento audio/video.

In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Ogni avente diritto può altresì esercitare il proprio diritto di voto per corrispondenza secondo le modalità operative previste nello specifico regolamento. In tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta. Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

ARTICOLO 27 (svolgimento delle Assemblee)

L'Assemblea generale, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in mancanza, da soggetto designato dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un segretario.

Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni ai sensi dell'art. 2371 C.C.

Il verbale delle Assemblee generali in sede straordinaria deve essere redatto dal notaio.

ARTICOLO 28 (Voto)

Hanno diritto di voto in assemblea i soci iscritti da almeno 90 (novanta)

giorni nel Libro Soci e ogni socio ordinario cooperatore ha diritto a un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

Alle assemblee partecipano i delegati delle imprese socie.

Ogni delegato ha un voto e può rappresentare non più di due delegati di altre cooperative socie, impediti ad intervenire all'assemblea. Tale rappresentanza deve risultare delega scritta ed essere consegnata al presidente dell'assemblea che deve farne menzione nel processo verbale.

Ogni delegato non può avere più di due deleghe.

Se si svolgono le assemblee separate, hanno diritto di voto nell'assemblea generale i delegati delle assemblee separate svoltesi. In tal caso il computo dei voti nell'assemblea generale sarà fatto tenendo conto dei voti rappresentati dai soci delegati delle assemblee separate. I delegati dispongono nell'assemblea generale di un numero di voti pari a quello dei votanti che li hanno eletti.

ARTICOLO 29 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea Generale sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati.

In seconda convocazione l'Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno. Sono fatte salve le eventuali diverse e più elevate maggioranze richieste inderogabilmente dalla Legge o dal presente Statuto.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; è fatta salva la convocazione entro centottanta giorni nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile.

ARTICOLO 30 (Poteri dell'Assemblea ordinaria)

All'Assemblea ordinaria è inderogabilmente attribuito il potere di:

- approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale ed eventualmente il bilancio preventivo;
- deliberare sulla destinazione degli eventuali utili e sulla copertura delle perdite;
- procedere alla nomina e revoca degli organi sociali e del revisore;
- deliberare l'eventuale compenso da corrispondersi agli Amministratori per la loro attività collegiale e determinare il compenso annuale dei sindaci e del revisore;
- deliberare sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del revisore;
- deliberare sulla destinazione dei fondi eventualmente accantonati per fini di mutualità;
- deliberare sull'eventuale erogazione di ristorni;
- delibera sulle domande di ammissione non accolte dal Consiglio.

L'Assemblea ordinaria, inoltre, delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla Legge o dallo statuto alla competenza dell'Assemblea.

All'assemblea straordinaria è attribuito il potere di:

- deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto sociale,

comprese quelle che riguardano le clausole mutualistiche (art. 2514 C.C.), sul trasferimento della sede legale in altro Comune, sull'istituzione o soppressione di sedi secondarie, sulla proroga della durata o sullo scioglimento anticipato della società;

- sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
- su ogni altra materia espressamente attribuita dalla Legge alla sua competenza.

ARTICOLO 31 (Assemblee separate)

Qualora il Consorzio avesse più di tremila soci e qualora svolgesse la propria attività in più province ovvero avesse più di cinquecento soci e si realizzassero più gestioni mutualistiche, le deliberazioni sono assunte con il metodo delle assemblee separate che devono svolgersi in ciascuna delle province in cui il Consorzio opera ovvero per ciascuna delle gestioni mutualistiche. A ciascuna delle assemblee separate intervengono i soci che hanno residenza nella provincia ovvero che partecipano alla attività mutualistica di rispettiva competenza. Alle assemblee separate si applicano, in quanto compatibili le disposizioni stabilite per l'assemblea generale dalla legge e dal presente statuto.

Nell'assemblea generale, cui hanno diritto di partecipare tutti i soci del Consorzio che hanno partecipato alle assemblee separate, il voto è esercitato esclusivamente dai delegati nominati dalle assemblee separate.

Le assemblee separate sono convocate con lo stesso avviso con cui viene convocata l'assemblea generale; le Assemblee separate e quella Generale devono presentare lo stesso ordine del giorno.

Le assemblee separate devono essere convocate in tempo utile affinché i delegati da esse eletti possano partecipare alla Assemblea Generale.

Le Assemblee separate sono presiedute di volta in volta Presidente del Consiglio di Amministrazione e in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ovvero dall'Amministratore Unico o, in mancanza, da soggetto designato dall'assemblea con il voto della maggioranza dei presenti. Il Presidente dell'Assemblea separata locale illustra le proposte dell'organo amministrativo.

Hanno diritto di voto nelle assemblee separate tutti i soci cooperatori iscritti sul libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni.

In ogni caso le Assemblee separate stabiliranno le modalità delle votazioni in modo da assicurare la proporzionale rappresentanza, ai sensi dell'articolo 2540 del codice civile, anche alle minoranze con l'elezione dei relativi delegati.

Nelle Assemblee Separate i verbali, sottoscritti dal Presidente dell'assemblea e dal Segretario, devono essere trascritti integralmente nel libro Verbali dell'Assemblea Generale.

Le Assemblee Separate deliberano sugli argomenti all'ordine del giorno e che formeranno oggetto dell'Assemblea generale e nominano i delegati a partecipare all'Assemblea generale. I delegati effettivi e supplenti eletti devono essere soci e rappresentano i soci votanti delle assemblee separate. I delegati sono nominati in ragione di un delegato ogni dieci soci votanti o frazione di dieci.

L'Assemblea separata elegge inoltre un numero di delegati supplenti in misura di un supplente ogni due effettivi.

I delegati sono tenuti ad esprimere il proprio voto secondo le indicazioni

vincolanti emerse dalle Assemblee Separate.

I quorum costitutivi e deliberativi delle Assemblee separate sono uguali a quelli dell'Assemblea generale.

Per quanto non espressamente previsto, alle assemblee separate si applica la disciplina dell'Assemblea generale dei soci.

CAPO III - ORGANO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 32 (Consiglio d'amministrazione)

La società è amministrata da più amministratori che agiscono in forma di Consiglio di Amministrazione.

Con la decisione di nomina degli amministratori, l'assemblea dei soci stabilisce: il numero degli stessi, comunque non inferiore a tre e non superiore a nove.

Per la nomina del Consiglio d'Amministrazione gli Amministratori possono essere scelti anche tra i non soci ma la maggioranza degli Amministratori deve essere scelta tra i legali rappresentanti, gli amministratori e i soci delle cooperative aderenti.

Gli amministratori devono possedere specifici requisiti di professionalità e gli amministratori, scelti tra gli enti non soci, anche requisiti di indipendenza ed onorabilità.

Sono considerati requisiti di onorabilità:

- a) non aver riportato condanne definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, per delitti contro il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione, contro la pubblica fede, contro l'economia pubblica o per delitti non colposi per i quali la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel massimo, a cinque anni;
- b) non essere stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) non aver subito provvedimenti disciplinari che abbiano comportato la sospensione da Albi Professionali di eventuale appartenenza.

Sono considerati requisiti di professionalità l'aver concluso il ciclo di studi relativo alla scuola secondaria di primo grado o il possesso di specifiche competenze nel settore che costituisce l'oggetto dell'attività del Consorzio o in ambito amministrativo.

Sono considerati requisiti di indipendenza:

- non essere amministratori di società di lucro operanti nel medesimo territorio del Consorzio, il cui oggetto sociale sia analogo a quello di quest'ultima;
- l'insussistenza di partecipazioni maggioritarie o che ne consentano il controllo presso altre Società pubbliche, miste o private a scopo di lucro che svolgano attività analoghe a quelle del Consorzio.

I componenti dell'organo amministrativo durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili a norma dell'art. 2542 C.C..

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 del codice civile, gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo dell'Assemblea ordinaria. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti quando a ciò non provvede l'assemblea.

Spetta al Consiglio ai sensi dell'art. 2389 ultimo comma del codice civile, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto ai Consiglieri che siano investiti di particolari cariche in conformità dell'atto costitutivo.

ARTICOLO 33 (Convocazione)

Il Consiglio di Amministrazione si raduna, anche in luogo diverso della sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario.

La convocazione viene fatta dal presidente con avviso trasmesso a ciascun membro del consiglio e del Collegio Sindacale o al revisore con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi in carica o il revisore.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente o dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Ai sensi dell'art. 2388 terzo comma del codice civile, non è ammesso il voto per rappresentanza.

Ai sensi dell'art. 2391 C.C. ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di un amministratore delegato deve astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.

In tali casi, inoltre, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano in videoconferenza. Pertanto gli aventi diritto a partecipare alle riunioni consiliari possono intervenire a distanza in sedi diverse, utilizzando sistemi di collegamento audiovisivo; in tal caso dovranno essere assicurate:

a) l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun luogo di collegamento e sia consentito al Presidente del Consiglio, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) la presenza nello stesso luogo di chi presiede e del segretario della riunione e sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

c) la possibilità di ciascuno dei partecipanti alla riunione, di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di visionare, ricevere e trasmettere atti e documenti in genere attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa;

d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire. Tutti i partecipanti devono essere identificati e a tutti deve essere consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale relativo.

ARTICOLO 34 (Compiti del Consiglio di amministrazione)

Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria e di disposizione della società nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 2512 C.C. in materia di mutualità prevalente.

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 del codice civile, può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente a uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Ai sensi dell'articolo 2544 primo comma del codice civile non possono essere delegati dagli amministratori, oltre le materie previste dall'art. 2381 del codice civile, i poteri in materia di ammissione, recesso, esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale in merito al generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società o dalle sue controllate almeno ogni centoottanta giorni ai sensi dell'art. 2381, 5° comma, C.C.

Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri.

I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal Consiglio di Amministrazione.

Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente.

Per la convocazione, la costituzione e il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 35 (Rappresentanza)

La firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e in giudizio spettano al Presidente, o, in mancanza, al Vice Presidente del Consiglio di amministrazione e agli Amministratori Delegati.

Il presidente dell'organo amministrativo ha la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi e in giudizio. Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Può, inoltre, aprire ed utilizzare conti correnti bancari, richiedere e utilizzare affidamenti

bancari e/o presso istituti finanziari. Può sottoscrivere ogni tipologia di contratto e ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente. Il concreto esercizio dei poteri di rappresentanza da parte del Vice Presidente attesta nei confronti dei terzi l'assenza o l'impedimento del Presidente e esonera i terzi da ogni accertamento e responsabilità.

ARTICOLO 36 (Integrazione del consiglio d'amministrazione)

In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art 2386 del codice civile, purché la maggioranza sia sempre costituita da soggetti scelti tra i legali rappresentanti, gli amministratori e i soci delle cooperative aderenti.

CAPO VI - COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 37 (Collegio sindacale)

Il Collegio Sindacale, ove necessario ai sensi dell'art. 2477 del codice civile, come richiamato dall'art. 2543 del codice civile, oppure ove nominato dall'assemblea, si compone di tre Sindaci Effettivi e due supplenti, dura in carica per tre esercizi, scadendo alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con le modalità indicate dal precedente art. 26.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

Per le cause di decadenza ed ineleggibilità si applica l'art. 2399 del codice civile.

ARTICOLO 38 (Compiti del Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2403 del codice civile, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento.

Ove possibile ai sensi dell'articolo 2409 bis del codice civile, il Collegio Sindacale esercita, inoltre, il controllo contabile.

I Sindaci sono tenuti a intervenire alle Assemblee e alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio Sindacale accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture.

Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano al Collegio Sindacale tutte le disposizioni previste in materia di Collegio Sindacale della Società per azioni.

CAPO V - REVISIONE

ARTICOLO 39 (Revisore legale)

Nel caso non in cui il controllo contabile non venga effettuato dal Collegio Sindacale, il medesimo viene esercitato da un Revisore Legale o da una Società di Revisione iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il Revisore Legale o la Società di Revisione incaricati del controllo contabile svolge le funzioni ed è nominato in base alle disposizioni previste negli articoli 2409 bis e seguenti del codice civile.

L'incarico di controllo contabile è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale, ove nominato.

L'incarico ha durata per tre esercizi, scadendo alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

TITOLO VI

ESERCIZIO SOCIALE, DESTINAZIONE DEGLI UTILI DI ESERCIZIO E COPERTURA DELLE PERDITE, RISTORNI

CAPO I - L'ESERCIZIO SOCIALE

ARTICOLO 40 (Bilancio d'esercizio)

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio con il conto economico e la nota integrativa redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ai sensi dell'art. 2545 del codice civile e, in modo separato, i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le varie gestioni mutualistiche ai sensi dell'art. 2545 sexies del codice civile. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

ARTICOLO 41 (Destinazione degli utili di esercizio)

In considerazione degli scopi societari che escludono ogni fine speculativo di lucro, l'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal successivo art. 44 e del Regolamento Interno e sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) una quota a riserva legale, nella misura prevista dalla legge, non inferiore al 30%;
- b) una quota al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura del 3% (tre per cento) ai sensi dell'art. 8 Legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- c) a eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) a eventuali dividendi ai soci cooperatori in forma di dividendo nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea e che non potrà superare in ogni caso l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- e) a riserva straordinaria;
- f) a ogni altro fondo costituito dall'assemblea e/o previsto per legge;
- g) una quota ad appositi fondi di accantonamento o mutualistici da devolversi a copertura dei costi per la realizzazione di scopi sociali prescelti dall'Assemblea.

CAPO II - RISTORNI

ARTICOLO 42 (Ristorni)

Il vantaggio mutualistico deriva alle cooperative socie dalla partecipazione a un'organizzazione comune che consente alle stesse di ottenere beni e/o servizi e/o opportunità di acquisire lavori, commesse e altre opportunità imprenditoriali. In aggiunta a ciò il Consiglio di amministrazione che redige il progetto di bilancio può accantonare somme dal conto economico a titolo di ristorno a favore dei soli soci cooperatori ordinari, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla qualità e quantità degli scambi mutualistici intrattenuti dal socio e secondo le concrete modalità previste dal Regolamento Interno della società, da predisporre a cura degli amministratori, che stabilisce i criteri di ripartizione i quali, in via generale, devono considerare (singolarmente o combinati tra loro):

a - la percentuale di lavori assegnati a seconda delle tipologie di convenzioni e/o di appalti;

b - la percentuale di valore dei beni e/o servizi forniti ai soci.

TITOLO VII - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 43 (Liquidatori)

L'Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento della Società procede alla nomina di uno o più liquidatori ai sensi di legge.

Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione che trattasi di società in liquidazione.

Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento del Consorzio o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea straordinaria, con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a:

a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;

c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo. La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione con le maggioranze richieste per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto.

Si applicano alla liquidazione gli articoli 2484 C.C. e seguenti del Codice Civile.

I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

MUTUALITA' PREVALENTE

ARTICOLO 44 (Liquidazione del patrimonio)

In conformità dell'art. 2514 C.C.:

- è vietata la distribuzione di dividendi ai soci cooperatori in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due

punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

- è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

- è vietato distribuire riserve tra i soci cooperatori;

- in caso di scioglimento del Consorzio è obbligatoria la devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione dello sviluppo e della cooperazione di cui alla legge 31 gennaio 1992, numero 59.

Tali clausole relative ai requisiti della mutualità prevalente sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

REGOLAMENTO INTERNO

ARTICOLO 45

Il funzionamento del Consorzio è disciplinato da un regolamento interno da compilarsi a cura dell'organo amministrativo e da approvarsi dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste dal presente Statuto per le modifiche dell'atto costitutivo.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ARTICOLO 46

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci nonché tra società e soci in relazione al rapporto sociale o all'interpretazione e all'esecuzione del presente statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, purché compromettibili, verranno deferite a un Arbitro Unico nominato dal Segretario Generale Dirigente Superiore della Camera di Commercio di Salerno ai cui regolamenti viene fatto espresso rinvio.

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

L'Arbitro giudicherà secondo equità e senza formalità e il suo giudizio sarà inappellabile, salvo quanto disposto dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti spettanti ai soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 47

Per quanto non contemplato dal presente statuto valgono le vigenti disposizioni di legge.

Firmato Maria Cristina Cavaliere

Firmato Palma Silvestri

Firmato Annalisa Palmigiano

Firmato Fabrizio Di Napoli Notaio

Impronta del Sigillo

-----Certifico-----

Io sottoscritto Dottor Fabrizio Di Napoli, Notaio in Eboli, con studio ivi alla via Vittorio Veneto n.ro 1, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di vigenza fino all'8 aprile 2027, rilasciato da Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), ai sensi dell'art. 22 D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dell'art. 68-ter legge 16 febbraio 1913 n. 89, che la presente copia, redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico a mio rogito, firmato a norma di legge.

Si trasmette a uso Registro Imprese.

Esente da imposta di bollo ai sensi degli artt. 19 e 27-bis, tabella, D.P.R. 642/1972.

Eboli, addì 15 settembre 2025